

Sentenza del 08/07/2019 n. 64 - Comm. Trib. Il grado di Trento Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

La società Poste Italiane spa ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 9/2016 con il quale la società ICA s.r.l., concessionaria per il Raggruppamento di Rovereto, aveva accertato l'omesso versamento per l'anno 2016 dell'imposta comunale sulla pubblicità, relativa alle insegne installate presso l'ufficio postale ubicato in via Mazzini del comune di Drò e riprodotte sulle vetrine esterne dello stesso Ufficio postale, richiedendo il pagamento per imposte e sanzioni della complessiva somma di euro 213,00.

La Società ricorrente contestava violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma I-bis, del D.Lgs n.507/1993, ritenendo che, ai fini del contestato pagamento dell'imposta, la Concessionaria avesse errato nel calcolo della superficie destinata alle insegne di esercizio. Precisava che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare il procedimento di calcolo di cui all'art. 7, comma 5, D.Lgs 507/1993, secondo il quale "... i mezzi di identico contenuto, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario...", con arrotondamento finale al mezzo metro quadrato. Nel caso di specie, affermava Poste Italiane, la superficie complessiva delle insegne, compreso il previsto arrotondamento, era di soli mq 4,50. Inferiore al limite massimo di 5 mq, previsto dall'art. 17, c. I-bis, del D.Lgs n.507/1993 e, perciò, in esenzione dall'imposta di pubblicità.

Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna alle spese. La società ICA s.r.l. resisteva.

Il Giudice adito, con sentenza n.95/20168 del 13/03/2018, accoglieva il ricorso condannava la parte resistente alle spese di lite. Affermava che le insegne di Poste Italiane, di identico contenuto e di superficie complessiva inferiore ai cinque metri quadrati, "*collocate in connessione tra loro, contraddistinguendo più che pubblicizzando la sede di servizio, sono da ritenersi esenti dall'imposta della pubblicità*", ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 17 del D.Lgs n.507/93.

La società ICA srl appellava la citata sentenza di primo grado, con atto notificato il 22/01/2019; per contestarne l'errata interpretazione data della norma di cui all'art. 7, del D.Lgs n.507/1993, necessario riferimento normativa per quantificare correttamente la superficie complessiva delle undici insegne di esercizio presenti presso la sede di servizio dell'Ufficio Postale.

Con successive memorie illustrative depositate il 17/06/2019, la Concessionaria, esclusa una valenza dirimente attribuita alla risoluzione ministeriale n.2/DF del 24/4/2009 da Poste Italiane nel ricorso introduttivo, precisava che ai fini del calcolo della superficie delle undici insegne di esercizio, non in connessione tra loro, occorre fare riferimento ai commi 2 e 5 dell'art. 7 del D.Lgs 507/93. Stimava, pertanto, una superficie complessiva di dodici metri quadrati, superiore al limite massimo consentito per godere del beneficio dell'esenzione.

Conclusioni: la Concessionaria chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso. Con vittoria di spese.

Poste Italiane spa non si costituiva in giudizio.

La causa era chiamata all'udienza pubblica dell' 08/07/2019, ove era presente solo il rappresentante di parte appellante.

Il Presidente, relatore della causa, dopo aver esposto le questioni oggetto di lite, invitava la parte presente a precisare le sue conclusioni.

Il Collegio, in camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo.

Motivazione

L'appello è fondato.

L'ICA S.r.l. censura la sentenza impugnata, per avere i Giudici del primo grado accolto le ragioni di Poste Italiane spa, sul presupposto che le insegne dell'Ufficio

Postale del comune di Drò potevano essere considerate, *"sia per la loro complessiva dimensione ed esposizione che per la loro carenza di presupposto pubblicitario,*

esenti dall'imposta di pubblicità ai sensi e per gli effetti del sopracitato combinato disposto degli [articoli 7 e 17 del D.Lgs n.507/93](#)".

Definita *l'insegna di esercizio*, ai sensi dell'[art. 2-bis, comma 6, del D.L. 22/02/2002, n. 13](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2002, n. 75](#), *"la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica"*, occorre ricordare che la stessa norma precisa che, in caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati (art. 2- bis, comma I, [D.L. n.13/2002](#)). Detta norma, inoltre, deve leggersi in combinato disposto con l'[art. 17, comma I-bis, del D.Lgs n.507/1993](#), che dispone in tema di "esenzioni dall'imposta", e con l'[art. 7, comma 2, del medesimo D.Lgs n.507/1993](#), circa le *"modalità di applicazione dell'imposta"*.

Delineato il quadro normativa di riferimento, si ricorda che il citato [comma 5, dell'art. 7, del D.Lgs n.507/1993](#), così dispone: *"festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario."*

Orbene, a mente del riportato disposto normativa, Poste Italiane SpA ha ritenuto, ai fini del beneficio fiscale, che le insegne, perché di identico contenuto e riferibili al medesimo soggetto passivo - Poste Italiane SpA - fossero in connessione tra loro e, per tale ragione, dovessero essere considerati come un unico mezzo pubblicitario.

A parere di questo Collegio, l'interpretazione data è errata, poiché il caso di specie, appurati i requisiti dell'identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari.

Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell'Ufficio Postale, situate anche su lati diversi dell'edificio in cui ha sede detto ufficio, conservano ognuna una loro forte autonomia; di tal modo che non è possibile ravvisare, in quelle insegne e tra le stesse, legami di relazione e interdipendenza, né fisici né logici; prescindendo dalla eventuale contiguità, ognuna di esse si presenta autosufficiente rispetto alle altre e, per tale ragione, queste non consentono di realizzare un collegamento strumentale inscindibile, pur avendo esse identico contenuto.

Gli avvisi al pubblico, di cui all'[art. 17, c.I, lett. b\), del D.Lgs507/1993](#), esposti in ogni vetrina, identificano l'Ufficio Postale che eroga i relativi servizi di pubblica utilità. Essi, unitamente all'autonoma insegna bifacciale, non riproducono *"immagini . pubblicitarie"*. Le diverse insegne di esercizio esposte nelle vetrine, inoltre, non svolgendo una funzione unitaria, non configurano neppure l'ipotesi della "connessione" prospettata dalla norma; bensì realizzano in modo disgiunto tra loro il fine di contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività del servizio postale (cfr. , Cass. Sez.5 n.23250/2004).

Al fine di dare soluzione alla questione circa la corretta applicazione dell'esenzione dall'imposta di pubblicità, occorre necessariamente fare riferimento all'[art. 17, comma I-bis](#), e all'[art. 7, comma 2, del D.Lgs 507/1993](#), norme prima richiamate. E, per definire il metodo di calcolo della superficie soggetta all'esenzione fiscale, appare dunque opportuno richiamare proprio la normativa vigente ([art. 7, c.2, del D.Lgs 507/1993](#)), che prevede *la commisurazione dell'imposta sulla base della superficie complessiva di ciascuna faccia espositiva del mezzo pubblicitario, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o frazione di esso, superiore (art. 7 del d.lgs. n. 507/93)* (Cass. Sez. 5, Sent. n.26727/2016).

Ritenuto di condividere l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la citata sentenza; considerato che devono

trovare conferma le dimensioni delle insegne di esercizio, riportate nell'accertamento e, per prassi, oggetto di verifica a cura dei funzionari della società ICA Srl; ricordate le citate fonti normative di riferimento, questo Collegio ritiene che l'imposta dovrà essere commisurata in relazione allo spazio occupato dalle singole insegne pubblicitarie, con gli arrotondamenti e i limiti di applicazione dell'imposta regolati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs n.507/1993 e che, per l'effetto, superando le insegne di esercizio dell'Ufficio postale del comune di Drò la superficie complessiva di cinque metri quadrati, sia dovuta l'imposta nella misura liquidata con l'avviso di accertamento impugnato.

Tanto sin qui argomentato, l'appello proposto da I.C.A. S.p.A. è accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado indicata in premessa.

Si compensano le spese di causa, non essendosi costituita in questo grado del giudizio la parte appellata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello di I.C.A. S.r.l.. Compensa le spese del giudizio.

Trento, 08/07/2019